



COMUNE DI NOCCIANO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2024

PREMESSA

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs 118/2011 e ai sensi dell'art. 11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La Nota Integrativa è una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio di previsione, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte ed, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

Al fine di rendere più efficace la trattazione, il documento si articola in quattro parti:

- La prima, dedicata alla illustrazione del bilancio nelle sue risultanze generali e nella valutazione dei relativi equilibri;
- La seconda, dedicata all'apprezzamento analitico delle componenti dell'entrata e della spesa, con riferimento alle nuove modalità di rappresentazione previste dal D. Lgs. 118/2011;
- La terza, relativa agli enti ed organismi strumentali e alle partecipazioni.
- La quarta, relativa all'analisi economico-finanziaria dei servizi erogati dal nostro ente.

QUADRO GENERALE

La proposta di Bilancio di Previsione 2024/2026 viene elaborata tenuto conto del quadro normativo vigente

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite agli esercizi compresi nell'arco temporale del Documento Unico di programmazione dell'ente (DUP), ed è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e successivi decreti correttivi ed in particolare: i principi contabili generali, il principio contabile applicato della programmazione, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del predetto decreto, a decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Come disposto dal D. Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014, all' art. 39, comma 2, il bilancio di previsione finanziario è pluriennale e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Esso prevede anche che il bilancio di previsione sia redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del D. Lgs., i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri;

m) la nota integrativa;

n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (allegato n.4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), e ha la funzione di fornire alcune indicazioni circa la quantificazione delle voci di bilancio.

Sebbene non sia stato definito uno schema di nota integrativa, il principio contabile ne individua il contenuto minimo, prevedendo l'illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di entrata, soprattutto delle entrate tributarie, e della spesa.

Inoltre il principio contabile prevede che vengano forniti:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprenda anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Al fine di ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, con la redazione della presente nota integrativa, allegata al progetto di bilancio di previsione **2024-2026**, l'ente si propone, oltre che di rispondere ad un preciso obbligo normativo, di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura del contenuto dei nuovi modelli di bilancio.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2024-2026** rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Come disposto dal D. Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni del bilancio potranno essere oggetto di eventuale adeguamento successivamente all'approvazione della Legge di Stabilità **2024** e/o di possibili ulteriori modifiche normative,

Inoltre l'art. 193 del TUEL prevede che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, l'ente possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio dell'anno di riferimento.

Con il 16° correttivo ai principi contabili armonizzati, Dm 25 luglio 2023, sono entrate in vigore diverse novità elaborate nel corso dell'ultimo anno dalla Commissione Arconet, fra le quali la definizione di un processo di bilancio finalizzata all'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il principio contabile della programmazione (allegato 4/1 al Dlgs 118/2011), come modificato dal citato DM, dettaglia in modo puntuale tempi, ruoli e responsabilità di tecnici e politici, prevedendo che la costruzione del

bilancio debba essere avviata entro il 15 settembre di ciascun anno, con un duplice impulso. Il primo è in capo alla giunta, la quale deve approvare, con l'assistenza del segretario e/o del direttore generale, in coerenza con il Dup (anche se non ancora approvato dal consiglio), l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, da inviare ai responsabili dei servizi. Il secondo è in capo al responsabile del servizio finanziario, il quale - entro il medesimo termine - deve trasmettere, agli stessi, il "bilancio tecnico", costituito dai prospetti delle entrate e delle spese, riferiti almeno al triennio successivo, degli equilibri e almeno dagli allegati relativi al Fpv e al Fcde.

Il termine del 15 settembre è spostato al 30 settembre per gli enti di minori dimensioni.

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;

b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;

c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto.

Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile.

Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. (...).

In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente. Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo. Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (...).

Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell'ente. Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche. L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità. Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione). Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, al

fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari. In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate. L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto e, in attuazione dell'articolo 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno. In tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo può chiedere al Responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista. Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare. Salvo diversa disposizione regolamentare, il Segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'Organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione. Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi: a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta e della relazione dell'Organo di revisione, b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio. Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella Relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione. L'eventuale emendamento presentato dall'organo esecutivo per recepire le indicazioni della Relazione dell'organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio. In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio. In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione

Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio, alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate, si procede alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'Ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

Si tratta di un'analisi di particolare interesse che tende ad evidenziare l'esistenza di eventuali squilibri dei risultati intermedi e la loro riconciliazione con le specifiche deroghe vigenti in materia.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in tre principali partizioni, in particolare tratteremo nell'ordine:

- A) Parte corrente;
- B) Parte capitale;
- C) Attività finanziaria

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle tre parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e spese relative, mentre ai paragrafi successivi si rinvierà l'analisi dettagliata di ciascuno di essi dai quali si evince il rispetto di tutti gli equilibri.

EQUILIBRI DI BILANCIO	2024	2025	2026
A) Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni di attività finanziaria e di crediti di breve e medio/lungo termine	0,00	0,00	0,00
Equilibrio Finale (A+B+C)	0,00	0,00	0,00

Di norma, queste tre suddivisioni della gestione di competenza riportano una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio di parte capitale possono riportare, rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte capitale con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva); questo, in altri termini, significa avere scelto di ricorrere ad una autentica forma di autofinanziamento delle spese in conto capitale. In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che permette all'ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo oneroso (mutui passivi).

L'equilibrio del Bilancio corrente

Rappresenta la misurazione della quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, dei fitti e di tutte quelle spese che trovano utilizzo soltanto nell'esercizio di riferimento.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		COMPETENZA ANNO		
		2024	2025	2026
Fondo di cassa iniziale 1.046.199,82				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.491.825,80	1.464.210,62	1.460.303,98
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.459.189,72	1.430.220,25	1.442.324,13
<i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00

<i>-di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		132.571,66	132.571,66	132.571,66
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	32.636,08	33.990,37	17.979,85
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

L'equilibrio del Bilancio investimenti

La parte capitale rappresenta le relazioni tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi ai processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'Ente. Tale parte è finalizzata alla realizzazione e all'acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente e permette di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali, per la fornitura dei servizi pubblici e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico della collettività.

L'equilibrio si ottiene confrontando le entrate per investimenti allocate al Titolo IV, V e al Titolo VI al netto delle somme utilizzate per il finanziamento della spesa corrente e per riscossioni di breve e medio/lungo termine, e tenendo conto dell'eventuale avanzo economico corrente e le spese allocate al Titolo II al netto di 'altri trasferimenti in conto capitale'.

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa del Bilancio parte capitale che concorrono al suo risultato finale: la presenza di un eventuale sbilanciamento (disavanzo) denota l'avvenuto finanziamento degli interventi in conto capitale con risorse di parte corrente.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		COMPETENZA ANNO		
		2024	2025	2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.186.782,00	2.228.122,71	775.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.186.782,00	2.228.122,71	775.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

L'equilibrio del Bilancio finale

La movimentazione di fondi evidenzia come si muovono le partite compensative del bilancio che non incidono sulle spese di consumo né sul patrimonio dell'Ente.

Durante la gestione si producono abitualmente movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi di crediti. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi e pongono in relazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'Ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

EQUILIBRIO FINALE		COMPETENZA ANNO		
		2024	2025	2026
O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(+)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 prospetti relativi alla distinzione dei vincoli e all'utilizzo delle quote vincolate

Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, dipende dall'esistenza o meno di una situazione definitiva che può essere già stata formalizzata o meno. A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di rendiconto approvato, di chiusure di pre-consuntivo oppure di risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie (quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce).

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti.

Il prospetto mostra la composizione del risultato.

Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione	Esercizio	
Risultato di amministrazione		
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	(a)	680.439,05
Parte accantonata	(b)	611.447,22
Parte vincolata	(c)	5.738,00
Parte destinata agli investimenti	(d)	0,00
Totale parte disponibile (e=a-b-c-d)	(e)	63.253,83

Il Fondo pluriennale vincolato

Ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile applicato n.2 concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011), *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.*

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.” [...]

Per quanto riguarda la sua composizione, il medesimo punto 5.4 prevede che: *“L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato”.* [...]

“In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;*
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.”*

Ciò detto, la rappresentazione contabile del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2024 del nostro ente è così sintetizzabile:

Fondo pluriennale vincolato - ENTRATA	2024	2025	2026
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00

Totale Entrate FPV	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato - SPESA	2024	2025	2026
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese FPV	0,00	0,00	0,00

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2023-2025** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Altre considerazioni	Le previsioni tengono conto del trend storico delle annualità precedenti nonché del nuovo piano regolatore generale.		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	187.500,00	187.500,00	187.500,00
Altre considerazioni	Le previsioni tengono conto del vigente piano finanziario che deve essere redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente. Le stesse potranno essere oggetto di variazione a seguito delle modifiche ARERA		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Altre considerazioni	Le previsioni tengono conto delle nuove fasce di aliquote irpef e determinate tenendo conto delle simulazioni formulate dal Mef su apposito portale dedicato nonché della nuova aliquota.		

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP. Le previsioni tengono conto dell'andamento del 2021		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Si conferma, anche per le annualità 2024, 2025, 2026 l'attività di recupero dell'evasione tributaria con particolare riferimento all'IMU ed alla TARI.

Fondo di solidarietà comunale

Le previsioni del Fondo di solidarietà comunale sono effettuate sulla base dei trasferimenti dell'annualità precedente

Capacità di indebitamento

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese d'investimento. Costituiscono indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)

- mutui;
- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
- cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività;
- cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
- cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
- premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

A riguardo, il D. Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che *"l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui"*, (nel caso in esame il 2013).

La novità introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è relativa all'alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine il comma 539 modifica l'articolo 204 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) incrementando per il 2015 dall'8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente

quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato. In tale contesto assumono rilevanza anche i parametri di deficitarietà individuati con Dm. 28 dicembre 2018, con decorrenza dall'anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, il cui rispetto risulta essenziale ai fini della valutazione circa la sussistenza di gravi situazioni di squilibrio strutturale per l'Ente.

Ma a prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del Tuel, e degli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche di investimento dell'Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria che tiene conto della sostenibilità dell'indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziari con risorse di carattere ricorrente, sia nell'attualità sia in un'ottica prospettica, nonché degli effetti sull'irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di bilancio e in funzione del trend di riduzione dell'indebitamento e degli impegni eventualmente assunti dall'Amministrazione a tal proposito.

A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre nel corso della presente relazione il calcolo della capacità di indebitamento residua del nostro Ente.

A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre nel corso della presente relazione il calcolo della capacità di indebitamento residua del nostro Ente.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO		Parziale	Totale	
Titolo I - accertamenti anno	2022	1.002.643,48		
Titolo II - accertamenti anno	2022	223.530,36		
Titolo III - accertamenti anno	2022	84.663,31		
Totale Entrate Correnti anno	2022		1.310.837,15	
10% delle Entrate Correnti anno 2022 2022				131.083,71
Quota interessi prevista al 1° gennaio				0,00
Quota disponibile				131.083,71

L'importo previsto per interessi passivi al 1° gennaio 2024 rappresenta il 1,11 % del totale della spesa corrente.

Analisi della Spesa

Analizzare le spese di un ente locale significa valutare l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione ed è fondamentale per la ricerca di nuove soluzioni tese a migliorare la gestione dell'ente, l'allocazione delle risorse e per raggiungere uno standard qualitativo sempre più elevato.

Il volume delle spese dipende direttamente dall'ammontare complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, congiuntamente alla capacità progettuale di ciascun ente tesa a intercettare flussi di trasferimenti provenienti da altre fonti per la realizzazione degli investimenti, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.

La valutazione delle spese che un ente locale sostiene per la propria gestione, implica un'analisi approfondita di alcune particolari voci di bilancio, dalle spese per il personale alle quote di ammortamento dei mutui, dalle spese per l'amministrazione generale alle spese correnti e in conto capitale.

La composizione dei sei titoli è da correlare, come già esposto in precedenza, alle entrate. Nel nostro Ente la situazione relativamente al pluriennale 2024-2026 si presenta come riportato nella tabella seguente:

TITOLI DELLA SPESA (D.LGS. 118/2011)	2024	%	2025	%	2026	%
TITOLO I - Spese correnti	1.459.189,72	23,70%	1.430.220,25	23,18%	1.442.324,13	30,60%
TITOLO II - Spese in conto capitale	2.186.782,00	35,52%	2.228.122,71	36,11%	775.000,00	16,44%
TITOLO III -Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITOLO IV - Rimborso Prestiti	32.636,08	0,53%	33.990,37	0,55%	17.979,85	0,38%
TITOLO V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	327.709,26	5,32%	327.709,26	5,31%	327.709,26	6,95%
TITOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.150.418,52	34,93%	2.150.418,52	34,85%	2.150.418,52	45,63%
TOTALE TITOLI	6.156.735,58		6.170.461,11		4.713.431,76	

Spese correnti

Le spese correnti (Titolo I) dell'esercizio sono classificate nel bilancio di previsione secondo il livello delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ente, dei programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nella missione, e dei macroaggregati che costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Le spese correnti sono stanziare in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa connesse con il normale funzionamento dell'Ente.

Spese correnti per missioni

Le spese correnti sono suddivise in missioni secondo una classificazione che è del tutto vincolante perché prevista dalla vigente normativa contabile. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Viene presentata

dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio pluriennale 2024-2026 e successivamente, la previsione di competenza 2024 viene confrontata con gli importi dell'assestato 2023 e delle spese impegnate nel 2022 e 2023.

MISSIONI DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2024	%	2025	%	2026	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	443.715,00	30,41%	416.871,40	29,15%	425.893,64	29,53%
MISSIONE 02 – Giustizia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	44.658,71	3,06%	44.658,71	3,12%	49.127,57	3,41%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	260.442,36	17,85%	259.479,86	18,14%	259.064,11	17,96%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	13.500,00	0,93%	13.500,00	0,94%	13.500,00	0,94%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.526,48	0,58%	8.341,39	0,58%	8.000,00	0,55%
MISSIONE 07 – Turismo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	179.537,84	12,30%	179.010,97	12,52%	178.537,54	12,38%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	184.078,25	12,62%	184.006,07	12,87%	183.949,27	12,75%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	2.000,00	0,14%	2.000,00	0,14%	2.000,00	0,14%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	121.000,00	8,29%	130.000,00	9,09%	130.000,00	9,01%
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	581,39	0,04%	535,83	0,04%	500,00	0,03%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

MISSIONI DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2024	%	2025	%	2026	%
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	800,00	0,05%	800,00	0,06%	800,00	0,06%
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2024	3,31%	48.236,36	3,37%	48.172,34	3,34%
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	152.051,24	10,42%	142.779,66	9,98%	142.779,66	9,90%
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale Titolo I	1.459.189,72		1.430.220,25		1.442.324,13	

Spese correnti per macroaggregati

Il macroaggregato costituisce l'unità elementare di bilancio in relazione alla natura tipicamente economica dei fattori produttivi.

Macroaggregato 1 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative a: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore dello Stato e delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.), alle famiglie, alle imprese ed alle istituzioni sociali private.

Macroaggregato 7 – Interessi passivi: comprende principalmente le spese per gli interessi sui mutui e le altre forme di indebitamento contratte, oltre ad altre tipologie di minore entità.

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al rimborso di spese di personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad Amministrazioni Pubbliche, che a soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute.

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l'IVA a debito, i premi assicurativi, le spese per sanzioni, indennizzi e risarcimento danni. Viene presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio pluriennale 2024-2026 e poi ciascun macroaggregato di competenza 2024 viene confrontato con gli importi dell'assestato 2023 e delle spese impegnate nel 2022 e 2023.

MACROAGGREGATI DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2024	%	2025	%	2026	%
101 - Redditi da lavoro dipendente	360.579,94	24,71 %	341.878,34	23,90 %	350.543,72	24,30 %
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	23.168,51	1,59%	22.284,51	1,56%	27.110,23	1,88 %
103 - Acquisto di beni e servizi	714.470,18	48,96 %	715.712,18	50,04 %	715.712,18	49,62 %
104 - Trasferimenti correnti	72.290,27	4,95%	72.290,27	5,05%	72.290,27	5,01 %
105 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
106 - Fondi perequativi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
107 - Interessi passivi	16.179,58	1,11%	14.825,29	1,04%	13.438,07	0,93 %
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00 %
110 - Altre spese correnti	272.501,24	18,68 %	263.229,66	18,41 %	263.229,66	18,26 %
TOTALE TITOLO II	1.459.189,72		1.430.220,25		1.442.324,13	

MACROAGGREGATI DELLA SPESA CORRENTE	Impegni 2022	Impegni 2023	Assestato 2023	Previsioni 2024
101 - Redditi da lavoro dipendente	286.986,90	213.371,46	436.368,39	360.579,94
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	17.677,49	15.769,63	24.493,34	23.168,51
103 - Acquisto di beni e servizi	809.639,09	613.223,55	800.273,21	714.470,18
104 - Trasferimenti correnti	58.929,62	34.071,26		72.290,27
105 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Interessi passivi	18.237,13	7.782,45	17.484,91	16.179,58
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Altre spese correnti	59.136,92	53.637,47	258.336,18	272.501,24
TOTALE TITOLO I	1.250.607,15	937.855,82	1.607.271,58	1.459.189,72

Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

In questo quadro ordinamentale conquistato di recente, è intervenuto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. L'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione dei criteri di sostenibilità finanziaria; della decorrenza della nuova disciplina. Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile 2020. Ad esso ha fatto

seguito l'emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l' 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi. Secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla richiamata Circolare, a decorrere dal 20 aprile 2020, gli enti possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale. L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti. In particolare, per "Spesa del personale" si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

La programmazione del fabbisogno triennale di personale che sarà inserito nel PIAO prevede:

anno 2024: nessuna assunzione

anno 2025: nessuna assunzione

anno 2026: n. 1 Funzionario Amministrativo – n. 1 Funzionario addetto alla Vigilanza

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti. Il FCDE rappresenta quindi un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cd oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri nei conti.

Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Nella tabella sottostante è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario.

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Per determinare correttamente l'importo da stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre considerare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente, facendo esclusivamente riferimento ad anni armonizzati (successivi al 1° gennaio 2015), può essere calcolata soltanto con il metodo della "media semplice" (e non ponderata).

Con il correttivo dell'armonizzazione contabile, Dm 25 luglio 2023, viene introdotta un'ulteriore precisazione circa la modalità di calcolo dell'FCDE. Prima della modifica l'esempio 5 dell'allegato 4/2 prevedeva, che essendo, oramai trascorsi 5 anni dall'adozione del principio di competenza potenziata, si dovesse in sede previsionale utilizzare ai fini del calcolo solo la media semplice. Tale precisazione non veniva esplicitamente più riproposta per il calcolo dell'Fcde in sede di rendiconto, per il quale viene ancora data la possibilità di scegliere una delle tre modalità di calcolo previste. Tuttavia, stante il principio generale della costanza, in molti ritenevano, che, anche in sede di rendiconto, fosse possibile utilizzare ai fini della quantificazione dell'FCDE solo la media semplice.

Il DM 25/07/2023 è intervenuto a ripristinare la possibilità di utilizzo di una delle tre tipologie di calcolo (media semplice, rapporto tra la sommatorie ponderate di incassi ed accertamenti, media ponderata) anche in sede di bilancio di previsione, ma, proprio nel rispetto del principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 del Dlgs 118/2011, il metodo di calcolo scelto in fase previsionale deve essere confermato in sede di rendiconto, per evitare comportamenti opportunistici. Viene inoltre confermata a regime la cosiddetta "regola del + 1" in linea con quanto già definito nella FAQ 26 del 27/10/2017. Tale modifica è subito operativa. La quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio è così riassumibile. Si riporta il prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità negli esercizi del pluriennale 2024-2026.

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2024			
	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.021.297,20	122.091,50	122.091,50	11,95
TITOLO II - Trasferimenti correnti	235.634,18	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	234.894,42	10.480,16	10.480,16	4,46
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	2.186.782,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.678.607,80	132.571,66	132.571,66	3,60
DI CUI PARTE CORRENTE	0,00	132.571,66	132.571,66	0,00
DI CUI PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2025			
	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.021.297,20	122.091,50	122.091,50	11,95
TITOLO II - Trasferimenti correnti	219.041,94	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	223.871,48	10.480,16	10.480,16	4,68
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	2.228.122,71	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.692.333,33	132.571,66	132.571,66	3,59
DI CUI PARTE CORRENTE	0,00	132.571,66	132.571,66	0,00
DI CUI PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2026			
	Stanziamenti di bilancio (a)	Accantonamento obbligatorio al fondo (b)	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.021.297,20	122.091,50	122.091,50	11,95
TITOLO II - Trasferimenti correnti	219.041,94	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	219.964,84	10.480,16	10.480,16	4,76
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	775.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.235.303,98	132.571,66	132.571,66	5,93
DI CUI PARTE CORRENTE	0,00	132.571,66	132.571,66	0,00
DI CUI PARTE C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge. Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d. Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato **"Fondo di garanzia debiti commerciali"**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente ha provveduto ad effettuare un accantonamento nel risultato presunto di amministrazione 2023 ed inoltre a prevedere nel bilancio 2024/2026, per tutte le annualità nella missione 20 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali la somma di € 9.271,58 determinato in base alla puntuale applicazione della normativa sopra ampiamente richiamata.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Indennità di fine mandato del sindaco	2.208,00	2.208,00	2.208,00

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

L'Ente ha adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026. Pertanto si riportano gli interventi previsti:

Descrizione Intervento	Costi dell'intervento		
	2024	2025	2026
Messa in sicurezza e riqualificazione infrastrutture stradali (Casa Italia)	700.000,00		
Manutenzione straordinaria viabilità 1^2^ e 3^ lotto	200.000,00	200.000,00	300.000,00
Lavori di risanamento dissesto idrogeologico Casali	300.000,00		
Lavori di risanamento dissesto idrogeologico Prato San Lorenzo	700.000,00		

Riqualificazione Borgo		950.000,00	
Completamento piano primo Municipio		200.000,00	
Riqualificazione Piazza Madonna del Piano		803.122,71	
Riqualificazione ex mattatoio			200.000,00
Spogliatoi campo comunale			200.000,00

Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Si riporta l'elenco delle società e degli enti e organismi strumentali controllati e partecipati.

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	ESITO
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	IN LIQUIDAZIONE
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A)	MANTENIMENTO
Ecologica Pescarese Spa IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE
Terre Pescaresi Sco. Cons a r.l. IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE